

Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026
RG n. 19448/2024
Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

N.R.G. 19448/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta mandato in calce
all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Nicola Lima (C.F. LMINCL91L25F839X)

OPPONENTE

E

[REDACTED] soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli [REDACTED]

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Napoli in data
20.06.2024 e pubblicato il 25.06.2024.

Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16
gennaio 2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso in data [REDACTED] e pubblicato il 25.06.2024,
questo Tribunale ingiungeva a [REDACTED] il pagamento, in favore di [REDACTED] pretesa
cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità di [REDACTED] della somma di € 5.274,99
- oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione -

Firmato Da: LIGUORO ANNA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d4c31c90b713c69
Firmato Da: MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1fd7ac2c9c651c3c73de0848ed21b4d



Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026

RG n. 19448/2024

Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

a titolo di capitale residuo dovuto in relazione ad un contratto di finanziamento, concluso in data 09.07.2012 con [REDACTED] titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di [REDACTED]

Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunta, la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; nel merito, eccepiva la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e l'invalidità dei contratti di cessione prodotti agli atti, oltre che la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento azionato; chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l'opposta, contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione; chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 16 gennaio 2026, questo giudice ha riservato la decisione.

Si osserva in diritto.

1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr. verbale negativo del 10 aprile 2025, depositato il 19 settembre 2025), procedimento conclusosi negativamente per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti.

2. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.

In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30545; Cass., sez. 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744).

È stato chiarito, altresì, che la circostanza che la questione attenga al merito significa che rientra nel tema della fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio "ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituiscono eccezione, tantomeno in senso stretto" (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016). Ne consegue che la carenza di titolarità attiva e passiva

Firmato Da: LIGUORO ANNA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d4c31c90b713c69
Firmato Da: MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f1d7ac2c9c651c3c73de0848ed21b4d



Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026

RG n. 19448/2024

Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e, cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c.

La carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, inoltre, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass. 26/09/2024, n.25713; Cass. 01/04/2025, n.8625; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Corte appello di Napoli, 10/06/2025, n.2963; Corte appello Potenza, 09/08/2023, n.434).

Né, nella fattispecie, può validamente invocarsi il principio di non contestazione, attesa la specifica contestazione sollevata sul punto dall'opponente.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che, stante la rilevabilità d'ufficio della questione, l'eventuale omessa contestazione specifica della titolarità del credito ad opera del debitore sarebbe irrilevante.

A ciò si aggiunga che, com'è noto, l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 14652/2016). Pertanto, chi denuncia la violazione del principio di mancata contestazione è tenuto ad allegare che parte avversa fosse a conoscenza della circostanza dedotta come controversa, non essendo diversamente configurabile un onere di contestazione sul fatto a carico della predetta (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 2963/2025, nonché Cass. n.4681 del 15/02/2023, ivi richiamata).

Orbene, nel caso che occupa, non è dubitabile che, rispetto all'operazione di trasferimento del credito intercorsa tra la [REDACTED] l'opponente fosse soggetto terzo, estraneo alla vicenda negoziale.

Di talché, in mancanza di specifica deduzione, non può configurarsi un onere di contestazione a carico dello stesso.

Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.

Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se



Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026

RG n. 19448/2024

Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.

Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.

Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.

Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).

Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni "in blocco".

In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e



Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026
RG n. 19448/2024
Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).

Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria [REDACTED] ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di [REDACTED] da quest'ultima precedentemente acquistati mediante contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito e, tra gli altri, con l'istituto mutuante [REDACTED]

E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento della prima cessione, ossia di quella che sarebbe intervenuta tra [REDACTED] e [REDACTED] non avendo offerto alcun elemento di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi provato che il credito che si assume sia stato ceduto a [REDACTED] fosse proprio quello successivamente trasferito da quest'ultima a [REDACTED] e fatto oggetto della pretesa monitoria.

Nessuna rilevanza probatoria, infatti, può essere riconosciuto al documento depositato dall'opposta *sub* 7, denominato "contratto di cessione [REDACTED]", trattandosi dell'accettazione da parte di [REDACTED] di una proposta contrattuale, presumibilmente proveniente da [REDACTED] ma da questa non sottoscritta, il cui contenuto, in gran parte omissato, rinvia ad altro contratto concluso tra le parti che, però, non è stato prodotto.

Esso, dunque, non è idoneo a provare né l'effettivo perfezionamento dell'operazione di cessione né l'esatto contenuto della cessione che si assume essere stata conclusa da [REDACTED]

D'altro canto, neppure vi è prova del perfezionamento del secondo trasferimento del credito in parola, che sarebbe avvenuto in favore di [REDACTED]

Intanto, è agli atti solo la proposta di "contratto di cessione di credito" (doc. 7 fascicolo monitorio) che [REDACTED] ha inviato a [REDACTED] e non anche l'accettazione della suddetta proposta, per cui, anche in tal caso, non è dimostrato il perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).

A ciò si aggiunga che nella proposta di contratto di cessione depositata, l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale ("Allegato A.1: Elenco crediti"), il quale rimanda ad un supporto informatico non riscrivibile, il cui contenuto non è agli atti di causa.

Quanto al documento denominato "Lista crediti Ceduti [REDACTED]" (doc. 8 in fascicolo



Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026
RG n. 19448/2024
Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

monitorio), esso, privo di valenza probatoria di per sé solo considerato, non è, comunque, univocamente riferibile al contratto di cessione di cui verosimilmente costituisce un allegato.

In primo luogo, trattasi di una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione delle parti.

A ciò si aggiunga che l'individuazione dei crediti ivi indicati quali oggetto dell'intervenuta cessione è rimessa a un "codice pratica" e a un "NDG" che, però, non sono riportati nel contratto di finanziamento e, pertanto, non possono con certezza essere riferito alla posizione della [REDACTED].

In tale contesto probatorio, per quanto già detto, il solo estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra [REDACTED] e [REDACTED] (n. 21 del 18 febbraio 2017, doc. 4 in fascicolo monitorio) non è sufficiente a dimostrare il trasferimento del credito.

In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.

Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Napoli in data [REDACTED] e pubblicato il [REDACTED]

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED], iscritta al N.R.G. [REDACTED], così provvede:

A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli in data [REDACTED] e pubblicato il [REDACTED]

B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, nonché rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione all'avv. Nicola Lima dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2026.

Il Giudice



Sentenza n. 2773/2026 pubbl. il 19/02/2026
RG n. 19448/2024
Repert. n. 3475/2026 del 19/02/2026

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi

Firmato Da: LIGUORO ANNA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2d4c31c90b713c69
Firmato Da: MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: f1d7ac2c9c651c3c73de0848ed21b4d

